

Sent. n. 998/2024

N. 855/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.	Giovanni Picciau	Presidente
Dott.ssa	Maria Rosaria Cuomo	Consigliere
Dott.ssa	Benedetta Pattumelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3143/2024, estensore giudice DOTT. FRANCO CAROLEO, discussa all'udienza del 7.11.2024 e promossa da:

██████████ (██████████), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ (██████████) e dell'avv. ██████████ (██████████), elettivamente domiciliata in ██████████, presso il Difensore

APPELLANTE

CONTRO

██████████ (██████████), con il patrocinio dell'avv. MAURO TAGLIABUE (TGLMRA79M08B639R), elettivamente domiciliati in MILANO VIA ALFONSO LAMARMORA 44, presso il Difensore

APPELLATI

E CONTRO

██████████), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

APPELLATA CONTUMACE

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE

"riformare integralmente la sentenza impugnata respingendo le domande originariamente azionate *ex adverso*, con ogni consequenziale provvedimento. In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di primo grado, si chiede che la condanna economica ivi stabilita venga



ridimensionata in ragione dei motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, IVA e CPA”.

PER GLI APPELLATI [REDACTED]

“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l’appello interposto da [REDACTED]. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 30.7.2024, [REDACTED] (di seguito, “[REDACTED]” proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO la aveva condannata, in solido con l’appaltatrice (rimasta contumace) [REDACTED] ex art. 29 d. lgs. 276/2003, al pagamento di parte degli importi riconosciuti ai dipendenti di quest’ultima – [REDACTED] – a titolo di differenze retributive.

Nello specifico, il primo Giudice aveva accertato il diritto dei predetti ricorrenti a percepire:

- una retribuzione mensile sulla base della retribuzione prevista dalle tabelle retributive del CCNL Logistica per il livello di inquadramento (livello G1) per ciascun mese di decorrenza contrattuale, per [REDACTED];
- l’indennità di cassa e maneggio denaro ex art. 15 CCNL;
- l’indennità di trasferta ex art. 62 CCNL;
- i ratei di retribuzioni differite in misura piena e, in particolare: a) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 22 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio; b) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio, c) l’indennità di festività secondo quanto previsto dall’art. 60 CCNL per tutte le giornate ivi indicate;
- l’EAR previsto dall’art. 52 CCNL;
- il TFR includendo tutte le voci previste dall’art. 37 CCNL ivi compresa l’indennità di trasferta, in via principale nella misura che verrà accertata stante la domanda di cui al punto 2 ed in subordine nella inferiore misura corrisposta dalla datrice di lavoro;
- l’incidenza dell’indennità di trasferta continuativamente corrisposta nonché dello straordinario continuativamente corrisposto nella misura indicata nelle buste paga su 13ma, 14ma e ferie.

Per l’effetto, recepiti i conteggi contenuti nel ricorso di primo grado, il TRIBUNALE aveva condannato [REDACTED] a pagare le somme lorde di € 3.833,54 in favore di [REDACTED] di € 5.893,64 in favore di [REDACTED] di € 2.701,46 in



favore di [REDACTED] e di € 4.117,67 in favore di [REDACTED] [REDACTED] oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

In qualità di committente, [REDACTED] era stata a sua volta condannata al pagamento, in favore degli stessi, delle somme sopra indicate, decurtate degli importi relativi a indennità di ferie, ex festività non godute e permessi non goduti, in quanto ritenuti privi di carattere retributivo.

Il TRIBUNALE aveva preliminarmente disatteso l'eccezione di decadenza sollevata da [REDACTED] in ragione della diffida stragiudiziale compiuta 23.5.2023, entro il biennio dalla cessazione dell'appalto (intervenuta nel giugno 2021).

Nel merito, il primo Giudice aveva ritenuto corretta tale qualificazione del rapporto, intercorso fra le predette società, in ragione della specifica disciplina negoziale relativa alle modalità e alla periodicità del servizio, individuata in tutte le giornate lavorative inclusa quella del sabato, nonché in quelle festive dietro preavviso di almeno un giorno.

A tale riguardo, era stata altresì valorizzata dalla sentenza la garanzia del risultato della prestazione, da eseguirsi ad opera dell'appaltatrice *"con personale e mezzi propri, con gestione a proprio totale carico, rischio e responsabilità e nell'ambito della piena autonomia imprenditoriale"*, nell'esclusivo interesse di [REDACTED] e di tutte le società ad essa correlate, a fronte di un corrispettivo unitario basato su tabelle tariffarie precedentemente predisposte.

Nella motivazione della pronuncia era stato altresì rilevato come, dall'istruttoria testimoniale, fossero emersi i presupposti delle invocate indennità di maneggio denaro e trasferta.

Sotto il primo di tali aspetti, il TRIBUNALE aveva richiamato le deposizioni testimoniali, secondo cui i ricorrenti avevano incassato – per l'intera durata dei rispettivi rapporti di lavoro – il prezzo del pacco, in contanti o a mezzo assegno, dai destinatari delle consegne compiute in modalità "contrassegno".

Quanto al secondo profilo, era stato evidenziato nella sentenza come gli stessi avessero sempre eseguito le loro prestazioni al di fuori del comune di Pregnana Milanese, quantomeno dalle 9,00 alle 16,00.

Erano state altresì riconosciute dal TRIBUNALE ai ricorrenti, in assenza di specifica allegazione e prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, le somme pretese per paga oraria e paga giornaliera, ferie, r.o.l., ex festività, festività e a titolo di EAR ex art. 52 CCNL.

Nella sentenza era stato altresì affermato che il t.f.r. doveva essere ricalcolato, alla luce di tutti gli istituti indicati all'articolo 37 del CCNL, sulla scorta della somma delle differenze indicate nei conteggi dei ricorrenti alle voci paga oraria (solo per l'attore [REDACTED] [REDACTED] festività, permessi, ferie, trasferta e



lavoro straordinario, e che queste ultime voci – in quanto erogate in via continuativa – dovevano incidere su 13ma, 14ma e ferie.

Le indennità di trasferta e di maneggio del denaro erano state incluse dal primo Giudice nell'ambito della responsabilità solidale della committente, in ragione della natura sostanzialmente retributiva, desunta dalla loro continuativa erogazione, riconducibile della peculiarità dell'abituale collaborazione richiesta ai ricorrenti.

Il TRIBUNALE aveva – infine – respinto la domanda di manleva proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in difetto della relativa previsione negoziale.

In ragione della soccombenza, le convenute erano state condannate, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del Difensore antistatario.

Con un primo, articolato motivo di gravame, veniva censurato il rigetto – ad opera del TRIBUNALE – dell'eccezione di decadenza, secondo [REDACTED] frutto dell'errata qualificazione del rapporto, in quanto basata sull'applicazione del termine biennale tipico del contratto di appalto anziché su quello annuale previsto per la fattispecie del trasporto.

Anche in tale – sia pur contestata – prospettiva, l'eccezione sarebbe stata, ad avviso dell'appellante, comunque fondata, non potendosi attribuire rilevanza impeditiva della decadenza alla pec del 23.5.2023.

Tale messaggio mancava, infatti, delle sottoscrizioni dei lavoratori, non sanata – secondo [REDACTED] – dall'allegazione dei mandati, costituiti dalle stesse deleghe giudiziali depositate unitamente insieme al ricorso, nonché della necessaria quantificazione delle pretese economiche avanzate, ad avviso della società indispensabile per la tutela dei suoi interessi.

Con il secondo motivo, si criticava la qualificazione del rapporto come appalto anziché come trasporto, basata, nell'ottica del gravame, su elementi non decisivi quale la reiterazione delle prestazioni nel tempo, in mancanza della previsione di uno specifico risultato ulteriore.

A sostegno di tale doglianza, veniva evidenziato nell'atto di impugnazione come le attività accessorie, che [REDACTED] si era impegnata ad effettuare per [REDACTED] fossero state tutte strumentali all'esecuzione del servizio di trasporto – comunque prevalente – e, pertanto, inidonee a determinare la riqualificazione del contratto.

In terzo luogo, si denunciava il malgoverno delle prove, nel quale il primo Giudice sarebbe incorso – dal punto di vista di [REDACTED] – per avere prestato fede a testimoni che avevano avanzato analoghe azioni giudiziarie e per avere desunto dalle loro deposizioni elementi idonei all'accertamento dei presupposti



delle richieste indennità di trasferta e maneggio denaro, in difetto di univoche risultanze.

In particolare, secondo l'appellante, il maneggio di denaro era emerso in via, non già ordinaria come richiesto dal CCNL, ma meramente eventuale, con riferimento ai soli pacchi consegnati in "contrassegno", mentre l'autonomia dei lavoratori nella gestione delle consegne impediva di ritenere accertato lo svolgimento di servizi extraurbani per una durata superiore alle sei ore, necessarie per la maturazione della relativa indennità.

Con il quarto motivo, [REDACTED] si doleva di essere stata condannata in via solidale anche al pagamento delle indennità di maneggio denaro e di trasferta, benché escluse dal novero dei trattamenti retributivi dall'art. 61 del CCNL, allegato *sub* doc. 7 al ricorso introduttivo.

Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata sentenza, respingesse le domande, avanzate nei propri confronti dai ricorrenti in primo grado, o – in subordine – riducesse gli importi oggetto di condanna, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

Gli appellati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] resistevano mediante memoria depositata in data 11.10.2024, eccependo l'inammissibilità - ex art. 342 c.p.c. - dei motivi di appello concernenti la condanna al pagamento delle indennità di trasferta e maneggio denaro, sotto il duplice aspetto della prova dei relativi presupposti e della riconducibilità di tali voci all'ambito della responsabilità solidale ex art. 29 del D. Lgs. 276/2003.

Gli stessi, in ogni caso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestavano integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore del Difensore antistatario.

All'udienza del 7.11.2024, nella dichiarata contumacia dell'appellata [REDACTED] la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di gravame deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione appellata, non essendo più necessario,



quindi, riprodurre integralmente *"le parti del provvedimento"* censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).

Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la *"rilevanza"*, in vista della riforma della decisione appellata.

Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate *"in modo chiaro, sintetico e specifico"*.

La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che *"l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"* (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).

Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto contenga, in ogni sua parte, tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate; i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.

L'appello proposto da [REDACTED] per quanto certamente ammissibile sotto tutti gli aspetti, è – tuttavia – nel merito infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

Per ragioni di priorità logica, occorre anzitutto esaminare le doglianze svolte dalla parte appellante in punto qualificazione dell'incarico, assunto dalla datrice di lavoro dei ricorrenti in primo grado, onde individuare il termine decadenziale applicabile al caso di specie.



La decisione del TRIBUNALE appare, al riguardo, del tutto corretta, per la sua aderenza alle risultanze processuali ed ai principi enunciati in materia dalla costante giurisprudenza di legittimità, condivisa da questa Corte, la quale, con sentenza n. 874/2019 (Pres. TROGNI, Rel. GIOACCHINI) si è così pronunciata in una fattispecie analoga a quella per cui è causa:

"nel caso in esame in presenza di modalità continuative e durature della prestazione di trasporto per un unico committente, il rapporto va esaminato alla luce della presunzione di unicità del rapporto contrattuale intercorso, tale da ricondurre lo stesso all'istituto contrattuale dell'appalto e non in singoli contratti di trasporto pur reiterati fra le parti. Giova in proposito rammentare come, per consolidata giurisprudenza, la distinzione fra le due figure contrattuali sopra indicate si fonda sul fatto che solo nell'appalto si configura un accordo di carattere unitario, mediante il quale le parti pianificano l'esecuzione di un servizio, costituito da una serie di trasporti da effettuarsi in via continuativa, da parte di soggetto dotato di idonea organizzazione imprenditoriale, con rischio economico a proprio carico. Il contratto di trasporto ha, invece, per oggetto il singolo trasferimento di persone o cose da un luogo all'altro, che il trasportatore si impegna ad effettuare mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio dello specifico trasporto, nonché della direzione tecnica dello stesso. In tal senso si è costantemente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che: "è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative (nella specie, il trasporto, con annesso scarico e consegna, dei pali per le linee elettriche gestite dall'ENEL) in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente" (Cass. 14.7.2015, n. 14670; conf. Cass. 17.10.1992, n. 11420; Cass. 29.4.1981, n. 2620; Cass. 16.10.1979, n. 5397" (conf. Corte d'App. Milano, n. 27/2017).

La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.

Va in proposito ricordato che *"la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile" (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).*



Al consolidato orientamento sopra citato il Supremo Collegio ha successivamente dato continuità, ribadendo che *"è configurabile un appalto di servizi di trasporto e non un contratto di trasporto ove le parti - come nella specie e' stato accertato dai giudici di merito - abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (così da ult. Cass. n. 6449 del 2020)"* (Cass. 13.3.2023, n. 7233).

Come precisato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 19 agosto 2022 n. 24983, *"è configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto ove si sia in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto,, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, connotati rivelatori di detta organizzazione essendo, normalmente, la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore"* (conf.: Cass., Sez. III, n. 14670 del 14 luglio 2015).

In base ai medesimi principi, con la sentenza di legittimità n. 6449/2020 è stata confermata la decisione di merito che aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, *"in presenza della riscontrata avvenuta pianificazione, tra le parti, dell'esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, con frammentarizzazione del processo produttivo tale da consentirgli di ridurre i costi connessi alla realizzazione del servizio"*.

Viceversa, la sussistenza di una fattispecie di appalto è stata esclusa dal Supremo Collegio - con la sentenza 31.8.2023, n. 2263 - *"a fronte delle prestazioni isolate e sporadiche svolte dal vettore, che non si iscrivono nel perseguimento di un risultato complessivo e unitario e non presentano alcun tratto di affinità con l'appalto"*: in tale caso, infatti, secondo la citata pronuncia, *"difetta, in ultima analisi, quella compenetrazione nel processo produttivo del committente che, anche nell'interpretazione conforme a costituzione avallata dalla giurisprudenza di questa Corte, rappresenta la ratio della speciale tutela riconosciuta dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003"*.

L'applicazione degli invasi insegnamenti sopra riportati al caso di specie evidenzia la piena correttezza della qualificazione, operata dalla sentenza di primo grado.



Infatti, la natura sistematica e continuativa delle prestazioni demandate a [REDACTED] da questa svolte mediante organizzazione del personale e dei mezzi necessari, sulla base di una unitaria regolamentazione negoziale, a fronte di corrispettivi predeterminati ed omnicomprensivi, destinati a coprire i costi di personale e attrezzature a carico dell'impresa incaricata, emerge con tutta chiarezza dal quadro negoziale degli appalti e subappalti, tramite i quali il servizio è stato gestito nel tempo (docc. 1 - 6, 19 e 20 [REDACTED] I gr.).

Nello specifico, è documentale come il contratto principale, stipulato da [REDACTED] con il Consorzio Total Service il 24.10.2016 (doc. 1, [REDACTED] I gr.), sia stato da quest'ultimo ceduto a [REDACTED] S.p.A. il 1° 10.2017 (doc.2 [REDACTED] I gr.).

A seguito di proroghe e successivi contratti, intercorsi tra [REDACTED] e [REDACTED] S.p.A. (docc.3 - 8, [REDACTED] I gr.), l'appaltatrice - previa autorizzazione della committente - ha affidato parzialmente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a [REDACTED] sottoscrivendo con questa appositi contratti per i periodi intercorsi dal 1° 8.2020 al 31.12.2021 (doc. 19, [REDACTED] I gr.) e dal 1° 1.2021 al 30.6.2021 (doc.20, [REDACTED] I gr.).

L'assetto negoziale sopra descritto emerge già compiutamente dall'incarico, originariamente conferito da [REDACTED] al Consorzio, nel quale quest'ultimo si obbligava ad *"eseguire il trasporto dei documenti e dei materiali"* previsti; ad *"effettuare il prelievo degli stessi presso i luoghi indicati dalla [REDACTED] e a "provvedere alla consegna ai destinatari, nonché (...) a compiere tutte le operazioni occorrenti per qualsivoglia spedizione sia in arrivo che in partenza"*, come ad esempio il *"carico e scarico automezzi nonché lo smistamento delle spedizioni commissionate (...) assicurando in ogni caso il ritiro o il recapito, nel rispetto delle specifiche modalità prescritte e secondo le indicazioni fornite, presso i vari destinatari e/o mittenti, durante tutte le giornate lavorative compreso il sabato"* (doc. 1, [REDACTED] I gr., art. 2).

Il contratto proseguiva prevedendo che la *"Ditta"* affidataria dell'incarico *"si obbliga a mettere a disposizione di [REDACTED] gli automezzi nella tipologia necessaria all'espletamento del trasporto"*, comunicando alla committente i dati degli stessi, nonché del personale adibito al trasporto, e, dietro *"preavviso di almeno un giorno (...) ad assicurare il trasporto anche nelle giornate festive"* (doc. cit., art. 2).

Nel medesimo testo negoziale, si precisava altresì che *"il ritiro e la consegna dei documenti e dei materiali vari di cui al presente contratto avverranno secondo le modalità operative standard descritte nel Manuale Corrieri"*, le quali *"potranno essere integrate e modificate dalla [REDACTED] in qualunque momento"*; che *"tutti i pacchi e/o le spedizioni affidati alla DITTA dovranno essere da questa recapitate a destinazione il giorno stesso della presa in consegna; tutti i pacchi e/o i ritiri dovranno essere recapitati il giorno stesso presso la [REDACTED] competente"* (art. 3).



Sotto l'aspetto economico, l'accordo stabiliva che *"tutte le spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l'esecuzione degli incarichi di trasporto ricevuti restano ad esclusivo carico della Ditta, rientrando le stesse nei costi e nel rischio della sua attività e non potranno in alcun caso, per qualsivoglia titolo o ragione, essere imputate e/o richieste alla [REDACTED] (art. 3), a fronte del corrispettivo basato sulla "tabella allegata (allegato III)", con impegno di "completare il Trasporto alle condizioni previste nel contratto, senza reclamare dalla [REDACTED] indennizzi o compensi in aggiunta a quelli previsti nel contratto" (art. 4).*

Pertanto, secondo la medesima clausola, *"la Ditta resterà la sola responsabile in caso di errori di valutazione e per errate informazioni comunque ottenute"*.

Inoltre, secondo l'art. 6 del contratto, *"per ogni mancato ritiro o recapito e/o mancato rispetto di quanto riportato negli standard qualitativi (all. II), verrà applicata dalla [REDACTED] una penale indicata nel suddetto allegato II", sempre "salva ogni altra azione anche per risarcimento degli ulteriori danni"*.

La citata tabella, allegata sub III al medesimo contratto, prevedeva un articolato sistema di calcolo del corrispettivo, basato su una combinazione di tariffe giornaliere prestabilite e di importi calcolati *"a pezzo"* ritirato o consegnato, a seconda delle caratteristiche e modalità del servizio: i compensi ivi previsti venivano successivamente modificati, in via retroattiva, mediante *"addendum"* del 24.1.2018 (doc. 3, [REDACTED] I gr.).

Previsioni in tutto analoghe erano contenute negli accordi, stipulati direttamente fra [REDACTED] e [REDACTED] per il periodo intercorso fra gennaio e dicembre 2019 (docc. 5 e 6, [REDACTED] I gr.), nonché per il primo semestre del 2020 (docc. 7 e 8, [REDACTED] I gr.) e per l'arco temporale da luglio 2020 a tutto il giugno del 2021 (docc. 11 e 12, [REDACTED] I gr.).

In ciascuno di essi, veniva altresì indicato (artt. nn. 3) un *"valore indicativo complessivo massimo del - ... - Contratto"*, con la precisazione che lo stesso si riteneva *"inclusivo di tutte le Attività prestate dal Fornitore a qualunque titolo, comprese quelle svolte nei periodi caratterizzati da variazioni cosiddette stagionali salvi eventuali corrispettivi specificamente previsti nell'Allegato 1"* e che *"[REDACTED] richiederà le Attività secondo i propri fabbisogni, per cui detto valore è da intendersi indicativo e non impegnativo, in quanto l'importo economico sarà determinato sulla base delle attività e volumi effettivamente lavorati, consuntivati su base mensile"*.

Evidente risulta, anche nei contratti sopra elencati, l'assunzione del rischio imprenditoriale in capo all'impresa affidataria del servizio, la quale dichiarava *"che le informazioni e la documentazione ricevute, unitamente al sopralluogo effettuato, hanno consentito la piena e corretta valutazione delle attività richieste, con particolare riferimento al dimensionamento delle risorse e dei relativi costi definiti dai contratti collettivi di categoria, agli obblighi di legge in materia, agli obblighi e vincoli di rispetto dell'orario e delle modalità operative,*



nonché ai costi relativi alle attrezzature, materiali e mezzi da impiegare ed ogni ulteriore onere previsto dalla legge” e riconosceva “di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni anche se non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai Contratti Collettivi di Lavoro o Accordi di 2° Livello, avendo pienamente valutato i costi anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferito al lavoro straordinario che fosse comunque necessario per l’esecuzione del Contratto”.

Con i medesimi contratti, si stabiliva, inoltre che *“le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con la più ampia autonomia gestionale ed organizzativa in relazione al proprio personale, agli automezzi ed alle attrezzature”,* ma – al contempo – che *“il Fornitore, di propria iniziativa, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione delle attività così come convenute con la sottoscrizione del Contratto, pena la risoluzione di diritto dell’accordo”.*

L’appaltatrice dichiarava altresì *“che il corrispettivo è adeguato e in linea con i parametri di mercato, ed è stato determinato in un corretto rapporto costi/prestazioni e come tale è ritenuto congruo ed idoneo a garantire l’integrale rispetto di tutti gli obblighi contributivi e retributivi verso il personale addetto, con particolare riferimento a quanto dovuto in termini di giusta retribuzione, avendo a riferimento i corretti livelli inquadramentali e il trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, nonché gli obblighi in materia di condizioni di lavoro e di durata della prestazione lavorativa”.*

Su tali presupposti, si stabiliva che *“i corrispettivi previsti nel Contratto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso”* e che *“nessun altro corrispettivo sarà dovuto al Fornitore, ad alcun titolo, per le attività svolte, salvo quanto espressamente convenuto”;* per parte sua, [REDACTED] si riservava il diritto di *“applicare al Fornitore le penali riportate nell’Allegato 3 (Standard Qualitativi e Penali), fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore”.*

Del tutto coincidente risulta l’assetto negoziale pattuito fra [REDACTED] e [REDACTED] datrice di lavoro dei ricorrenti in primo grado, con i contratti relativi al periodo intercorso fra l’agosto ed il 31.12.2020 e al primo semestre del 2021 (docc. 19 e 20, [REDACTED] I gr.), tramite i quali quest’ultima società si impegnava *“ad eseguire il trasporto dei documenti e dei materiali vari sopra menzionati”,* ad *“effettuare il prelievo degli stessi presso i luoghi indicati dalla [REDACTED] - ... - a provvedere alla consegna ai destinatari, nonché - ... - a compiere tutte le operazioni occorrenti per le spedizioni sia in arrivo che in partenza - ... - durante tutte le giornate lavorative, compreso il sabato”* (nonché *“dietro preavviso di un giorno”, “anche nelle giornate festive”*), a *“mettere a disposizione di [REDACTED] gli automezzi nella tipologia necessaria all’espletamento del trasporto”* (art. 2).

Anche in tali accordi, si pattuiva che *“il ritiro e la consegna - ... - avverranno secondo le modalità operative standard descritte nel manuale corrieri”,* che



"potranno essere integrate e modificate dalla ██████ che "tutti i pacchi e/o le spedizioni affidati alla Ditta dovranno essere da questa recapitate a destinazione il giorno stesso della presa in consegna" (art. 3).

Il rischio imprenditoriale gravava sempre sull'impresa affidataria del servizio, essendo stato concordato che *"tutte le spese di qualsiasi genere e natura sostenute per l'esecuzione degli incarichi di trasporto ricevuti restano ad esclusivo carico della Ditta, rientrando le stesse nei costi e nel rischio della sua attività e non potranno in alcun caso, per qualsivoglia titolo o ragione, essere imputate e/o richieste alla ██████ (art. 3);* quanto ai corrispettivi, si faceva rinvio alla tariffa allegata al contratto, di contenuto corrispondente a quella dell'appalto originario, sopra citata; analogamente, veniva prevista una penale a carico dell'appaltatrice (art. 6).

La regolamentazione contrattuale dei rapporti ha, poi, trovato pieno riscontro nell'istruttoria testimoniale, dalla quale è emersa la costanza delle prestazioni e l'analogia delle relative modalità, descritte come abituali da tutti i testimoni, assunti durante la prima fase processuale.

Sotto lo specifico profilo della decadenza, del tutto correttamente è stato applicato dal TRIBUNALE il termine biennale tipico del rapporto di appalto, entro il quale è stato compiuto l'atto impeditivo, costituito dalla pec del 23.5.2023, condivisibilmente ritenuta idonea a tal fine dalla sentenza impugnata.

Quanto alla paternità dell'atto, pienamente adeguata risulta la sottoscrizione ad opera del Difensore, investito della rappresentanza dei ricorrenti in primo grado tramite i mandati autenticati, allegati al messaggio.

Né rileva in contrario l'identità di tali deleghe rispetto a quelle oggetto di successiva produzione nel presente giudizio, che nulla toglie alla loro piena efficacia anche ai fini del conferimento dei poteri occorrenti all'atto in esame, in quanto prodromico all'instaurazione del procedimento giudiziale.

Ciò detto, va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo attribuito anche alla diffida stragiudiziale valenza impeditiva della decadenza.

Il Supremo Collegio ha, infatti, affermato che *"in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento" (Cass. 28.10.2021, n. 30602).*

Del tutto adeguato a produrre l'effetto in questione risulta, poi, il contenuto dell'atto, con il quale risulta chiaramente manifestata *"la volontà di far valere*



la responsabilità solidale in via stragiudiziale” in modo sufficiente a “porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi - ... - per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.” (così Cass. 30602/2021, cit.).

Nella diffida risultano, infatti, compiutamente descritti tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro dei ricorrenti in primo grado, comprensivi dell'indicazione della parte datoriale, delle date di assunzione, del luogo di lavoro, delle mansioni svolte, del CCNL applicato, delle voci di riferimento dei vantati crediti retributivi, del fondamento giuridico delle pretese avanzate nei confronti della committenza (doc. 6, ric. I gr.), senza che possa ritenersi indispensabile la specifica indicazione degli importi richiesti.

Il rigetto – ad opera del TRIBUNALE – dell'eccezione di decadenza, svolta da ██████ in primo grado, appare, pertanto, immune da censura, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di gravame.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle doglianze, svolte nel terzo e nel quarto motivo di appello, relativamente alla condanna al pagamento delle indennità di trasferta e maneggio denaro, sotto il duplice aspetto sia fattuale che giuridico.

Quanto al primo di tali profili, il TRIBUNALE ha fatto buon governo del materiale probatorio acquisito agli atti di causa, alla luce della disciplina contrattuale collettiva di riferimento.

Dall'istruttoria testimoniale è, infatti, emerso in modo del tutto univoco come le prestazioni dei ricorrenti in primo grado fossero svolte costantemente al di fuori del territorio comunale di PREGNANA MILANESE, ove si trovava il magazzino, al quale gli stessi erano stati pacificamente adibiti; è, inoltre, risultato che – ogni qualvolta la spedizione era stata effettuata “in contrassegno” – era stato loro demandato l'incasso del prezzo.

Nello specifico, i testi ██████ e ██████ hanno concordemente riferito che gli odierni appellati non avevano “*mai effettuato le consegne presso il comune di Pregnana Milanese ma presso destinazioni sempre variabili tutte poste al di fuori di tale comune. La pausa pranzo veniva consumata durante il tragitto che effettuavano giornalmente: nel tempo intercorrente tra una consegna e l'altra consumavano brevemente un panino o uno snack e non facevano mai rientro nel magazzino. Ad ogni consegna realizzata, se era in <contrassegno> i ricorrenti ricevevano dal destinatario il prezzo del pacco, consegnatogli in contanti ovvero a mezzo assegno. I contanti e assegni venivano consegnati ai vari preposti presenti in magazzino. Poi i preposti li versavano nella cassaforte presente all'interno del magazzino medesimo. Talvolta la spedizione era già stata pagata dal cliente e ciò risultava dal bollettino di consegna. terminate tutte le consegne, i ricorrenti rientravano col furgone nel magazzino di Pregnana Milanese”.*



Quanto all'attendibilità delle citate dichiarazioni, osserva il Collegio come sia stata documentata dagli odierni appellati (*sub* doc. 25) la sottoscrizione, ad opera dei testi sopra nominati, in epoca antecedente alle deposizioni rese avanti al TRIBUNALE, di conciliazioni comprensive di ogni pretesa correlata alle prestazioni svolte nell'appalto oggetto di causa.

Può, quindi, ritenersi accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni in trasferta e l'abituale maneggio del denaro, ogni qualvolta richiesto dalla modalità di spedizione del plico.

A quest'ultimo riguardo, occorre evidenziare come il CCNL – all'art. 15 – non richieda, al fine del riconoscimento della relativa indennità, l'assoluta costanza dell'incasso del corrispettivo, limitandosi a richiedere che il maneggio avvenga "normalmente", in difetto di esonero dalla conseguente responsabilità ad opera del datore di lavoro.

Così dispone, infatti, la citata disposizione contrattuale collettiva:

- "1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, eventuali aumenti periodici di anzianità e eventuali altri aumenti comunque denominati.*
- 2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione mensile di cui al precedente comma.*
- 3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti".*

Il presupposto, stabilito dall'articolo appena riportato, ricorre certamente nel caso di specie, in cui gli autisti incassavano il corrispettivo in modo non occasionale o sporadico, ma ricorrente e costante, in presenza di spedizioni "contrassegno".

L'incasso rientrava, quindi, nel normale svolgimento delle loro prestazioni, che pacificamente includevano, in via ordinaria, anche tale modalità di recapito.

Del tutto condivisibile appare, pertanto, il riconoscimento, operato nella sentenza, in favore dei ricorrenti in primo grado, dei crediti relativi a tali indennità.

Altrettanto correttamente, i relativi importi sono stati inclusi dal TRIBUNALE nell'ambito della responsabilità solidale, posta a carico della committente dall'art. 29, d. lgs. 276/2003, alla luce delle specifiche caratteristiche del caso di specie.

Dalle deposizioni sopra riportate è emerso, infatti, come i presupposti delle voci in questione – costituiti dallo svolgimento del servizio in trasferta e dal



normale maneggio di denaro – costituissero caratteristiche costanti ed intrinseche delle mansioni tipiche dei ricorrenti in primo grado, formando parte integrante delle loro prestazioni lavorative.

I relativi corrispettivi hanno, pertanto, assunto – nella particolare fattispecie oggetto di causa – evidente natura retributiva, andando a comporre il compenso correlato alle concrete modalità attuative del rapporto, del quale l'appaltante deve conseguentemente rispondere.

Su tali presupposti, il Collegio condivide l'orientamento, formatosi nella giurisprudenza di merito con riguardo ad analoghe fattispecie.

In particolare, la Corte d'Appello di BOLOGNA con la sentenza n. 500/2022, ha così statuito:

“quanto all'Indennità di cassa e all'indennità di trasferta, di cui la società contesta la natura di voci retributive così negando la loro suscettibilità di essere richieste al debitore solidale - noto che, come correttamente ricordato da parte appellante, "con riferimento all'ambito dei crediti da lavoro «coperti» dalla garanzia della solidarietà, questa Corte ritiene di dare continuità a precedenti pronunzie con le quali è stato puntualizzato che in esso vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass. 17/06/2019 n. 15958; 30/10/2018 n. 27678; Cass.31768/2018 cit.; Cass. 19/05/2016 n. 10354) - si impongono due ordini di considerazioni. Quanto alla prima (indennità di cassa), è voce riferita alla normalità del maneggio di denaro ed si rischi di responsabilità che questo comporta, il che si appartiene alla maggiore gravosità del lavoro come tale e impone di ascriverla all'ambito della retribuzione. Per maneggio di denaro si intende necessariamente anche quanto necessario agli incassi, come per esempio, nel caso di specie, l'uso di un POS mobile oppure la ricezione di titoli di credito. Quanto alla seconda (indennità di trasferta), l'esame deve essere condotto caso per caso e la ricostruzione delle voci in questione non può prescindere dalle particolari caratteristiche del rapporto nel suo concreto svolgersi. Se è vero che la stessa sarebbe discontinua, per sua natura, nel caso di specie il Tribunale ne ha ravvisato una sistematicità per la specifica modalità di esecuzione del lavoro (svolto sempre fuori dal Comune in cui aveva sede l'impresa), senza che la società appellante nulla abbia contestato in fatto. Gli argomenti addotti dal primo giudice, nel contemperamento degli interessi delle parti e degli opposti principi (di favor per il lavoratore, da un lato, e di "responsabilità limitata del committente", dall'altro) induce ad avallare la decisione del Tribunale, che vede peraltro conferma in recente giurisprudenza di altra Corte territoriale (C. App. Torino, sent. 611/2021 del 31-12-2021)”.

Tali considerazioni ben si attagliano al caso di specie, in cui la sistematicità delle modalità esecutive del lavoro, compensate con le indennità in questione, ne ha evidenziato l'inerenza alla normale retribuzione percepita dai ricorrenti in



primo grado, per la finalità compensativa della maggiore gravosità delle prestazioni, che ne è derivata a carico degli stessi.

Anche sotto tale aspetto, la pronuncia di primo grado appare pienamente condivisibile.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia, del suo grado di complessità, della pluralità di parti, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.

In particolare, l'importo base di € 2.000,00 va incrementato della quota del 30% (pari ad € 600,00) per ogni ulteriore appellato, per un totale di € 3.800,00.

Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

Conferma la sentenza n. 3143/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore degli appellati [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;

dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, 7/11/2024

Il Consigliere estensore
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente
(Giovanni Picciau)

